

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N 1117</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAMMÌ, DEL PENNINO, ROBALDO, AGNELLI SUSANNA,  
BANDIERA, BATTAGLIA, BIASINI, BOGI, COMPAGNA,  
DUTTO, ERMELLI CUPELLI, GUNNELLA, LA MALFA,  
OLCESE, RAVAGLIA**

*Presentata il 7 dicembre 1979*

Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore

ONOREVOLI COLLEGHI' — La riforma della scuola secondaria superiore, ritenuta necessaria fin dalla nascita della repubblica, è divenuta sempre più necessaria in seguito alla riforma della scuola media di 1° grado, che risale come è noto al 1962. La contestazione studentesca e le innovazioni introdotte nel 1974 con l'approvazione dei decreti delegati hanno ulteriormente contribuito ad evidenziare e denunciare il ritardo, reso anche più drammatico dall'aggravarsi della crisi economica. La disoccupazione intellettuale e la progressiva emarginazione di laureati e diplomati dalla vita attiva e dai processi produttivi, hanno ormai da tempo imposto alla attenzione delle forze politiche, economiche e sociali l'opportunità di in-

tervenire sugli ordinamenti scolastici secondari, per renderli meglio rispondenti alle complesse esigenze dei giovani e del paese.

Ma nonostante le energie profuse e la volontà politica concordemente manifestata da tutti i partiti, la riforma non riesce a prendere corpo, mentre la scuola, il personale che in essa opera, gli studenti, l'intera società, pagano in vario modo ed a diverso titolo le conseguenze del ritardo e gli esiti gravamenti negativi di un disegno riformatore lasciato incompiuto. Intanto il divario tra l'assetto politico-economico del paese e l'istituzione scolastica, tra le esigenze del mercato del lavoro e la preparazione culturale e professionale dei giovani, si fa sempre più evi-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dente e incolmabile, e certo tale da pregiudicare qualsiasi prospettiva di successo dei processi di istruzione avviati nelle istituzioni scolastiche.

Le molteplici forme di malessere che si sono recentemente manifestate all'interno degli organi di democrazia scolastica, trovano spiegazione anche in questo ritardo, che rischia di renderne definitivo il fallimento ed improduttiva qualsiasi attività da essi intrapresa, offrendo ogni giorno sempre nuove e fin troppo facili occasioni di malcontento e contestazione.

Al di là comunque di queste considerazioni restano inconfutate ed inconfutabili le ragioni che spinsero tutti i partiti a presentare proposte di riforma della scuola secondaria superiore negli anni fra il 1972 e il 1977, nel corso delle due ultime legislature, sorretti tutti dalla precisa volontà di portare a compimento il disegno riformatore avviato con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e proseguito con i provvedimenti dell'estate 1977, leggi 16 giugno 1977, n. 348, e 4 agosto 1977, n. 517.

Nella scorsa legislatura, la Camera ha dedicato un intenso lavoro di Commissione e di Aula, approvando infine, il 28 settembre 1978, un provvedimento di riforma della secondaria superiore. Esso fu varato con l'apporto di tutte le maggiori forze politiche e del governo dell'epoca, sia in sede di proposta legislativa sia in sede di discussione, e passò alla Camera col consenso di una larghissima maggioranza. L'iter, poi, si interruppe al Senato per la fine anticipata della legislatura.

Riteniamo ora utile ed opportuno ripresentare il testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, perché non vada disperso il proficuo lavoro già svolto e possa essere utilizzato, in una materia tanto travagliata, lo sforzo di sintesi, già compiuto, tra posizioni in partenza anche assai differenziate, che ha sgombrato il

terreno da molti ostacoli, sul quale possa pertanto avvenire un nuovo, rapido e conclusivo confronto.

Certo, questo testo presenta taluni aspetti ancora ampiamente perfettibili, che possono essere migliorati. Ma non abbiamo voluto introdurre correzioni, perché ci è sembrato per il momento preminente poter fornire uno strumento per riprendere il lavoro laddove è stato interrotto, riservandoci peraltro di far valere in sede di riesame alcuni nostri emendamenti sui punti che riteniamo debbano essere ancora migliorati, augurandoci comunque che i gruppi parlamentari non vogliano tornare su posizioni che sono state superate dal confronto già svolto.

Siamo bensì consapevoli che nel dibattito, da cui è uscito il testo che ripresentiamo, i singoli partiti che costituivano la maggioranza di solidarietà nazionale avevano accettato di sacrificare una parte delle proprie specifiche ipotesi ed impostazioni. Ma riteniamo che tale sacrificio fosse ampiamente giustificato dalla necessità di arrivare finalmente al varo dell'auspicato provvedimento di riforma, nel quale l'intera società potesse complessivamente riconoscersi.

La ragione di fondo della ripresentazione del presente progetto, frutto — ripetiamo — di un cospicuo sforzo di collaborazione che ha visto impegnata la quasi totalità delle forze democratiche, ci esime dall'accompagnarla con una relazione sui suoi aspetti generali e sui singoli articoli, per la cui completa conoscenza rinviemo al dibattito risultante dagli atti della VII legislatura della Camera. Vogliamo soltanto sottolineare l'esigenza che la nostra iniziativa trovi non compromesso, nelle altre forze democratiche, lo spirito costruttivo necessario per riaprire e portare rapidamente a conclusione il confronto, in modo da corrispondere finalmente alle attese sempre più pressanti della scuola e dell'intero paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

La scuola secondaria superiore si propone:

1) di assicurare l'acquisizione di un più alto livello di conoscenze e di concorrere allo sviluppo della personalità dei giovani, stimolandone le capacità critiche, una più ricca formazione umana e sociale e la partecipazione alla vita democratica;

2) di realizzare, in rapporto agli indirizzi prescelti, una preparazione culturale e professionale di base, che consenta sia l'ingresso nel mondo del lavoro, sia l'accesso a studi superiori.

## ART. 2.

*(Struttura unitaria).*

La scuola secondaria superiore ha struttura unitaria e durata quinquennale ed è aperta a quanti hanno conseguito la licenza della scuola media.

Essa sostituisce tutti i tipi di scuola previsti dopo la scuola media dalle vigenti leggi.

Nell'ambito della struttura unitaria, nei primi quattro anni viene completata la formazione culturale generale e si sviluppa progressivamente, attraverso le scelte di indirizzo, una preparazione professionale di base per grandi campi di professionalità; il quinto anno assicura l'approfondimento culturale e professionale relativo all'indirizzo prescelto.

Nel primo anno, che ha finalità di orientamento alle scelte di indirizzo che iniziano a partire dal secondo anno, si realizza un programma di insegnamenti comuni comprensivo anche di discipline atte ad orientare la scelta tra le varie aree di indirizzo. Tale programma è inte-

grato dall'educazione tecnologica e dalla pratica di laboratorio.

Le scelte di indirizzo sono modificabili attraverso corsi integrativi alla fine del secondo anno e attraverso corsi e prove integrative al termine degli anni successivi. I corsi integrativi sono organizzati dai provveditorati agli studi, nel quadro dei criteri generali fissati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con riferimento al numero degli studenti che, in ambito distrettuale o interdistrettuale, chiedono il passaggio ad un indirizzo diverso da quello prescelto.

All'area delle discipline comuni devono essere dedicati nel secondo anno i tre quarti dell'orario delle lezioni, con esclusione degli insegnamenti e delle attività elettivi di cui al successivo articolo 6. Tale percentuale decresce progressivamente negli anni successivi in rapporto allo sviluppo delle discipline di indirizzo.

Il quinto anno è dedicato all'approfondimento delle discipline di indirizzo e della relativa pratica di lavoro, così da promuovere sia l'acquisizione, per aree di professionalità, di capacità e competenze per l'ingresso nel lavoro, sia la preparazione necessaria per il proseguimento degli studi a livello universitario in coerenza con gli indirizzi prescelti. Nell'organizzazione didattica dell'anno terminale sono comprese sia discipline caratterizzanti dell'indirizzo, sia discipline dell'area comune, con particolare riferimento a quelle che concorrono al completamento della formazione culturale dello studente in relazione all'indirizzo prescelto, sia esperienze di tirocinio guidato da realizzarsi in collaborazione opportunamente regolamentata con le strutture produttive e sociali.

Ai fini del conseguimento di più specifiche competenze professionali che siano necessarie per particolari attività, l'accesso al lavoro può essere preceduto, o l'inizio dell'attività lavorativa accompagnato, da appositi corsi di specializzazione disciplinati dalle regioni secondo quanto previsto dalla normativa sulla formazione professionale.

## ART. 3.

*(Articolazioni degli studi).*

Gli studi nella scuola secondaria superiore si articolano in:

- 1) discipline comuni;
- 2) discipline di indirizzo;
- 3) discipline e attività elettive.

Al processo formativo concorrono unitariamente esperienze di lavoro finalizzate sia ad utilità sociale, sia all'educazione alla manualità, sia all'acquisizione di capacità tecnico-pratiche connesse con gli indirizzi prescelti.

Tali esperienze sono decise dal collegio dei docenti anche su proposte del consiglio di classe e realizzate anche al di fuori della scuola attraverso forme opportunamente disciplinate dal consiglio di istituto nel quadro di obiettivi programmati dal consiglio scolastico distrettuale.

La scuola assicura a tutti gli allievi la educazione fisica e concorre a promuovere la pratica sportiva.

## ART. 4.

*(Area delle discipline comuni).*

L'area delle discipline comuni deve assicurare a tutti gli studenti una formazione culturale unitaria e l'acquisizione di una metodologia scientifica che costituiscono anche il fondamento delle scelte di indirizzo.

I programmi relativi alle discipline dell'area comune sono uguali per tutti gli indirizzi.

Fermo restando il raggiungimento delle finalità previste dal precedente articolo 1, gli insegnamenti dell'area comune, articolati nel corso del quinquennio, hanno l'obiettivo di fornire strumenti di analisi e di espressione e di approfondire le conoscenze e le capacità critiche relative alle opere artistiche e letterarie, al pensiero filosofico e scientifico, alla realtà civile e sociale nel loro sviluppo storico e nelle loro manifestazioni contemporanee, alla in-

dagine scientifica della natura e dell'ambiente con le connesse applicazioni tecnologiche ed operative al mondo del lavoro, della produzione, della distribuzione dei beni e di servizi.

L'articolazione degli insegnamenti sarà determinata ai sensi dell'articolo 26 della presente legge.

Nell'area comune è obbligatorio l'insegnamento di almeno una lingua straniera.

Il rapporto tra le ore di insegnamento delle discipline dell'area comune e le ore di insegnamento delle discipline di indirizzo è uguale per tutti gli indirizzi di cui al successivo articolo 5.

#### ART. 5.

##### (Indirizzi).

Ai fini di assicurare una preparazione culturale coerente ai diversi campi di professionalità ed al proseguimento degli studi a livello superiore, le discipline comuni si integrano con le scelte di indirizzi riconducibili alle seguenti aree:

- a) artistica;
- b) linguistico-letteraria;
- c) matematica, fisico-tecnologica, naturalistica;
- d) delle scienze sociali.

Gli indirizzi costitutivi delle aree sopra indicate sono i seguenti:

- a) per l'area artistica:
  - 1) musicale;
  - 2) delle arti visive e ambientali;
- b) per l'area linguistico-letteraria:
  - 1) classico;
  - 2) moderno;
- c) per l'area matematica, fisico-tecnologica, naturalistica:
  - 1) biologico-sanitario;
  - 2) chimico;
  - 3) fisico-elettrotecnico;

4) fisico meccanico;  
5) informatico-elettronico;  
6) scienze agrarie;  
7) scienze delle costruzioni e del territorio;

d) per l'area delle scienze sociali:

- 1) giuridico-amministrativo;
- 2) economico-aziendale;
- 3) scienze umane e sociali.

I curricula di ciascun indirizzo saranno determinati, ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, anche con il concorso di discipline di altri indirizzi, comunque attinenti alla formazione culturale e professionale relativa, ed assicureranno l'acquisizione di capacità e competenze tecnico-pratiche nel campo di professionalità prescelto.

#### ART. 6.

*(Insegnamenti e attività elettivi).*

Per contribuire ad ampliare la formazione degli studenti, consentire l'arricchimento degli interessi, le manifestazioni e lo sviluppo delle attitudini, non oltre il 10 per cento dell'orario complessivo, che non potrà essere superiore alle 40 ore settimanali comprese le attività di lavoro e di tirocinio, è riservato allo svolgimento di insegnamenti e di attività elettivi.

Questi possono essere proposti dagli studenti (almeno 20, anche di classi e corsi diversi), dai consigli di classe o dai consigli di istituto.

Le proposte sono valutate dal collegio dei docenti per essere comprese nella programmazione complessiva delle attività scolastiche e per assicurare alle discipline e attività elettive la partecipazione dei docenti stessi, tenendo conto dell'affinità tra queste e le rispettive discipline di insegnamento nonché dell'orario complessivo di cattedra.

Può essere prevista la utilizzazione di esperti esterni o di docenti di altre scuole, secondo criteri stabiliti dal consiglio

di istituto e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'istituto.

In sede di valutazione il consiglio di classe potrà avvalersi degli elementi emersi dalla partecipazione agli insegnamenti e alle attività elettivi.

ART. 7.

*(Corsi di scuola secondaria ad ordinamento speciale).*

Con decreto legislativo, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 26, sono istituiti con programmazione nazionale corsi di scuola secondaria ad ordinamento speciale.

Il decreto legislativo definirà gli opportuni adattamenti relativi alle discipline di indirizzo, alle forme di tirocinio, all'utilizzazione del personale, alla durata dei corsi, alle prove di esame di diploma e ad ogni altra modalità attinente alle specifiche finalità dei corsi.

ART. 8.

*(Istruzione artistica).*

In considerazione dei problemi specifici dell'istruzione artistica si applicano ai relativi indirizzi le norme seguenti:

1) in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 2, le attività specifiche per tali indirizzi iniziano al primo anno; la norma relativa ai corsi integrativi di cui al quinto comma del medesimo articolo si applica alla fine del primo oltre che del secondo anno;

2) in deroga all'ultimo comma dell'articolo 4, il rapporto tra ore di insegnamento dell'area comune e quelle di insegnamento e di esercizio delle discipline di indirizzo deve essere opportunamente armonizzato con le esigenze specifiche dell'istruzione musicale. L'indirizzo musicale della scuola secondaria superiore si attua nei conservatori di musica e nelle istituzioni musicali pareggiate. Le discipline dell'area comune sono impartite presso il conser-



vatorio o nella scuola secondaria superiore territorialmente più vicina, in apposite sezioni e secondo un programma orario concordato con il conservatorio stesso, al fine di assicurare il completo svolgimento dei corsi musicali.

Le norme delegate di cui all'articolo 26 e la riorganizzazione dei programmi di cui all'articolo 28 della presente legge saranno perciò finalizzate alla costituzione nei conservatori di una scuola secondaria superiore ad indirizzo musicale e all'introduzione in tale scuola dello studio delle discipline comuni.

Con apposita legge successiva, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge verranno disciplinati gli studi musicali per la fascia anteriore e, nel quadro di ristrutturazione dei conservatori, la fascia successiva alla scuola secondaria superiore.

Fino alla ristrutturazione dei conservatori di cui al precedente comma, nessuna modifica può essere apportata allo stato giuridico ed economico del personale di dette istituzioni.

#### ART. 9.

*(Educazione fisica e pratica sportiva).*

L'educazione fisica e sportiva, da attuarsi in collaborazione con i servizi di medicina scolastica, è obbligatoria.

Nel quadro dell'organizzazione di attività sportive sussidiarie la scuola deve coordinare i suoi interventi con gli obiettivi programmati dal consiglio scolastico distrettuale e tener conto del diritto degli studenti ad associarsi liberamente.

#### ART. 10.

*(Obbligo scolastico e sperimentazione).*

L'obbligo scolastico è prolungato per tutti fino al compimento del quindicesimo anno di età.

Tale obbligo avrà vigore a partire dal terzo anno scolastico successivo alla data

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al successivo articolo 26.

La legge determinerà, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, gli adeguamenti relativi al prolungamento dell'obbligo scolastico, anche in rapporto alla nuova struttura della scuola secondaria superiore e della formazione professionale.

Con le procedure previste per la sperimentazione a carattere nazionale di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, verranno avviati, a partire dal secondo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, progetti di sperimentazione nella scuola materna, elementare e media che assicurino una più ricca formazione di base e verifichino anche le soluzioni che consentono di concludere la scuola media a 13 anni e la scuola secondaria superiore a 18 anni.

## ART. 11.

*(Diritto allo studio).*

Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle loro rispettive competenze, assicurano il diritto allo studio nella scuola secondaria superiore, avendo particolare riguardo agli studenti appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche e dando priorità alla erogazione di servizi.

Le iniziative sono programmate su base distrettuale dagli enti titolari delle relative competenze tenendo conto delle proposte formulate dal consiglio scolastico distrettuale.

## ART. 12.

*(Diritti delle minoranze linguistiche).*

Nelle zone del territorio nazionale abitate da minoranze di lingua diversa dalla lingua italiana, riconosciute dalle leggi vigenti, i programmi o i piani di studio debbono essere articolati, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge, in mo-

do da assicurare adeguato sviluppo allo studio della lingua e della cultura della singola minoranza.

Restano salve le competenze statutarie delle Regioni a statuto speciale nelle materie disciplinate dalla presente legge. Restano ferme altresì le competenze spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano, secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.

#### ART. 13.

*(Lavoratori studenti).*

Allo scopo di rendere effettivo il diritto dei lavoratori studenti alla frequenza dei corsi, sono istituiti corsi pomeridiani e serali riservati ai lavoratori studenti.

Ogni corso deve avere almeno 15 e non più di 25 studenti.

Quando il numero dei richiedenti sia inferiore al minimo, si provvede ad organizzare il corso, o i corsi, accorpando, per quanto possibile, le domande presentate a più scuole dello stesso distretto o di distretti confinanti, tenendo conto delle possibilità di trasporto.

I corsi devono avere identici contenuti culturali e professionali rispetto a quelli ordinari.

L'organizzazione dei corsi riservati ai lavoratori studenti è disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

#### ART. 14.

*(Progressione negli studi e corsi integrativi).*

La promozione da una classe a quella successiva si consegue in un'unica sessione per scrutinio. I candidati esterni possono accedere alle classi successive alla prima, mediante esami di idoneità.

Per gli alunni che a giudizio del competente consiglio debbono approfondire la propria preparazione in una o più discipline, possono essere istituiti nell'ultimo quadrimestre corsi integrativi.

I corsi sono di norma affidati a docenti dell'istituto e svolti fuori dell'orario normale. In tal caso, le ore prestate in aggiunta all'orario di cattedra, nel numero massimo di sei, saranno retribuite in base alle norme previste per lo straordinario.

#### ART. 15.

*(Rientri scolastici).*

Coloro che abbiano ottenuto, anche all'estero o con la frequenza di corsi professionali o sul lavoro, una qualifica professionale, possono accedere alle diverse classi della scuola secondaria superiore con prove integrative.

Per rendere effettivo il diritto alla ripresa degli studi, il Ministro della pubblica istruzione autorizza la istituzione di appositi corsi integrativi, eventualmente su base distrettuale, nelle scuole secondarie superiori.

I criteri e le modalità delle prove integrative e dell'organizzazione dei corsi saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 26 della presente legge.

#### ART. 16.

*(Esami di diploma di scuola secondaria superiore).*

A conclusione del corso quinquennale di scuola secondaria superiore, tutti gli studenti che abbiano frequentato il corso ed abbiano ottenuto un favorevole giudizio di ammissione da parte dei consigli di classe hanno titolo a sostenere gli esami di diploma, che hanno valore di esami di Stato.

Possono altresì sostenere gli esami di diploma i cittadini che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età alla data di inizio della sessione di esame e risultino in possesso della licenza media. Tale esame deve essere sostenuto presso l'istituto statale competente in relazione alla residenza del candidato o alla sede legale dell'istituto privato da esso frequentato.

L'esame di diploma, oltre a dare accesso all'università nei modi previsti dal successivo articolo 17, conferisce titolo che attesta, a seconda dell'indirizzo seguito, le competenze acquisite ai fini dell'ingresso nel lavoro e della partecipazione ai pubblici concorsi.

ART. 17.

*(Commissione per l'esame di diploma - Prove di esame - Accessi all'università).*

La composizione delle commissioni giudicatrici, le modalità delle prove di esame di diploma e la disciplina degli accessi all'università ed all'esame di Stato per la iscrizione negli albi professionali sono determinati con decreto delegato ai sensi dell'articolo 26. Le norme delegate devono attenersi ai seguenti criteri:

a) le prove di esame debbono accertare la preparazione generale del candidato e le conoscenze da esso acquisite nell'ultimo anno, con particolare riferimento alle discipline di indirizzo; per i candidati privatisti gli accertamenti si estenderanno agli insegnamenti sia di area comune sia di indirizzo in programma per gli anni precedenti;

b) la composizione delle commissioni giudicatrici deve essere tale da garantire il carattere di esame di Stato previsto dell'articolo precedente; i commissari sono membri esterni ad eccezione del rappresentante dell'istituto;

c) gli accessi all'università sono disciplinati tenendo conto del nuovo ordinamento universitario e della congruenza fra gli indirizzi seguiti e i singoli corsi di laurea o di diploma universitario;

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

d) la disciplina dell'accesso all'esame di Stato ai fini della iscrizione agli albi professionali definisce i tipi di diploma, le condizioni necessarie per essere ammessi alle prove d'esame e le modalità di svolgimento delle stesse.

## ART. 18.

*(Educazione permanente e ricorrente).*

La scuola secondaria superiore è sede di educazione permanente; coopera sulla base di specifiche convenzioni e nella salvaguardia della libertà di prestazione del personale, del patrimonio e della responsabilità amministrativa, alle iniziative programmate dalle regioni e dai distretti scolastici ed alle altre forme di educazione ricorrente e di servizio culturale a beneficio della comunità locale, con particolare riferimento a quelle iniziative che consentano ai lavoratori di utilizzare i permessi retribuiti per la formazione.

## ART. 19.

*(Utilizzazione del personale direttivo e docente).*

L'utilizzazione del personale direttivo e docente di ruolo dei diversi ordini della scuola secondaria superiore, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, deve osservare i seguenti criteri:

1) deve essere garantita la piena utilizzazione di tutto il personale docente di ruolo, con l'osservanza del disposto di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per i docenti di materie o di gruppi di materie non più previsti o comunque diversamente denominati o raggruppati;

2) il personale direttivo di ruolo è iscritto, secondo l'anzianità posseduta, in un unico ruolo. Sono previste opportune norme per l'utilizzazione del

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

personale direttivo in soprannumero a causa dell'accorpamento di più scuole;

3) sono altresì previste le modalità per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale insegnante tecnico-pratico e assistente, dipendente dalle amministrazioni provinciali, in servizio presso istituti tecnici e licei scientifici.

## ART. 20.

*(Utilizzazione di esperti).*

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, sarà disciplinata la utilizzazione con contratti a termine anche a tempo parziale sia di cittadini stranieri per l'insegnamento delle lingue straniere, sia di esperti per particolari esigenze richieste dai programmi dei singoli indirizzi.

Gli esperti stranieri da reclutare a contratto devono essere in possesso di un diploma di istruzione superiore post-secondaria.

## ART. 21.

*(Utilizzazione del personale non docente).*

Nel passaggio dal precedente al nuovo ordinamento sarà assicurata la piena utilizzazione del personale non docente di ruolo.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvederà alla determinazione di nuovi criteri per la formazione degli organici del personale non docente nelle scuole secondarie superiori.

L'onere di provvedere a tutto il personale non insegnante delle scuole secondarie superiori è a carico dello Stato.

Il personale non docente di ruolo dipendente dagli enti locali che, nell'anno scolastico 1978-79, si trovi in servizio presso scuole secondarie statali di secondo grado, potrà optare per l'inquadramento nelle corrispondenti carriere statali.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le norme delegate, emanate dal Governo ai sensi del successivo articolo 26, dovranno stabilire le modalità e i termini per l'inquadramento di tale personale nei ruoli provinciali del personale non insegnante, fissando nel contempo i criteri di corrispondenza tra le qualifiche rivestite nell'ente di provenienza e quelle previste dal vigente ordinamento statale.

Le norme delegate dovranno, inoltre, contenere disposizioni per la valutazione, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza del personale in questione al quale sarà, comunque, assicurata la conservazione dell'eventuale trattamento economico più favorevole di carattere fisso e continuativo precedentemente goduto, mediante assegni *ad personam* pensionabili e riassorbibili con la progressione economica e di carriera.

Il personale non di ruolo dipendente dagli enti locali, con rapporto d'impiego a tempo indeterminato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio presso scuole secondarie di secondo grado, potrà optare per la collocazione nella posizione di impiego statale non di ruolo corrispondente a quella posseduta, con le modalità che saranno stabilite dalle suddette norme delegate.

Fino a quando non saranno stati emanati i provvedimenti di collocamento nei ruoli statali, il trattamento economico spettante al personale non docente dipendente dagli enti locali sarà corrisposto a carico degli enti di provenienza.

Con l'entrata in vigore delle norme delegate saranno abrogati gli articoli 91, lettera f), e 144, lettera e), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, numero 383, per quanto riguarda gli oneri concernenti il personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica. Tutti gli oneri relativi rimangono fermi entro i limiti in essere alla data di emanazione dei provvedimenti di collocamento nei ruoli statali del personale interessato. Successivamente a tale data l'ammontare delle somme corrispondenti è devoluto a favore dell'erario.



## ART. 22.

(Aggiornamento).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, anche sulla base di proposte formulate, in collaborazione con le università operanti nell'ambito regionale, dagli istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione e sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, il Ministro della pubblica istruzione adotta, con proprio decreto, entro 18 mesi dall'emanazione dei decreti previsti dal successivo articolo 26, un piano organico da realizzarsi con l'assistenza tecnica degli istituti regionali di ricerca, aggiornamento e sperimentazione e con la collaborazione delle università, per l'aggiornamento del personale direttivo e docente, inteso a promuovere l'adeguamento della formazione professionale del personale medesimo alle esigenze poste dalla riforma dell'ordinamento della scuola secondaria superiore.

Il piano prevederà l'istituzione graduale, nell'arco di un triennio, di centri permanenti per l'aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado, come articolazione degli istituti regionali da realizzare in istituzioni scolastiche del distretto opportunamente attrezzate.

## ART. 23.

(Dotazioni di attrezzature).

Per conseguire i fini indicati dai precedenti articoli, la scuola secondaria superiore ha in dotazione biblioteche, gabinetti scientifici, laboratori tecnologici, in modo da porre a fondamento del processo formativo un costante rapporto fra teoria e pratica e la concreta verifica sperimentale dell'apprendimento.

I consigli distrettuali, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sentito il parere del consiglio

d'istituto e tenendo conto delle strutture culturali scolastiche ed extrascolastiche esistenti nel territorio, formulano un programma al fine di assicurare una razionale ripartizione tra le scuole delle dotazioni tecniche, scientifiche e didattiche e delle attrezzature, una loro utilizzazione rispondente alle necessità dei vari indirizzi ed un loro coordinato potenziamento.

I consigli d'istituto, nell'ambito di un programma elaborato dai consigli distrettuali e secondo i criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale, possono stipulare con le regioni e con gli enti locali da esse delegate all'organizzazione dei corsi di formazione professionale, apposite convenzioni per la reciproca utilizzazione di sedi e attrezzature didattiche. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con aziende od enti al fine della utilizzazione delle loro attrezzature.

#### ART. 24.

##### *(Autonomia amministrativa).*

Gli istituti di istruzione secondaria superiore hanno autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile. Essi provvedono alla gestione diretta dei beni patrimoniali di qualsiasi natura, destinati al loro funzionamento, salvo quanto previsto dalle norme delegate di cui al successivo articolo 26, primo comma, lettera e); possono compiere atti di disposizione dei predetti beni che non siano di proprietà degli enti locali; possono stipulare contratti e convenzioni inerenti al loro funzionamento didattico e amministrativo sulla base delle loro disponibilità finanziarie e patrimoniali e, in tali limiti, ne rispondono direttamente; sono tenuti alla compilazione di appositi inventari dei loro beni patrimoniali.

Per l'esercizio dell'autonomia amministrativa, i predetti istituti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

A partire dall'anno scolastico in cui avvierà il nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, il trattamento econo-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mico del personale direttivo, docente e non docente presso le istituzioni, già aventi personalità giuridica, è corrisposto con partita di spesa fissa.

Le tasse di frequenza, di esame e di diploma sono attribuite alle singole scuole di istruzione secondaria superiore ed entrano a far parte del bilancio gestito dai consigli di istituto in base all'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e secondo le disposizioni ivi previste.

## ART. 25.

*(Attuazione della riforma).*

L'attuazione della riforma prevista dalla presente legge avrà inizio il 1° settembre dell'anno solare successivo all'emanazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al successivo articolo 28.

Il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento si attua gradualmente in cinque anni.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, procede all'adattamento dei programmi e degli orari delle classi che continuano a funzionare ad esaurimento secondo il precedente ordinamento per adeguarli ai nuovi.

Nella fase di transizione dall'ordinamento vigente al nuovo ordinamento, nelle classi dei diversi istituti di istruzione secondaria superiore non ancora ordinate secondo i nuovi piani di studio, la sperimentazione metodologico-didattica e quella di ordinamento e strutture di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sarà di norma finalizzata alla introduzione di elementi caratterizzanti i nuovi ordinamenti.

## ART. 26.

*(Delega).*

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge sui seguenti oggetti:

a) le indicazioni delle discipline di insegnamento dell'area comune e degli indirizzi di cui agli articoli 4, 5 e 8 e dei relativi obiettivi culturali e professionali, il rapporto orario tra area comune e discipline di indirizzo;

b) la disciplina degli esami finali di diploma, degli accessi all'università e dell'accesso agli esami di Stato ai fini dell'iscrizione agli albi professionali di cui all'articolo 17;

c) la determinazione dei corsi di scuola secondaria ad ordinamento speciale di cui all'articolo 7;

d) sino all'organica riforma del Ministero della pubblica istruzione, la ristrutturazione delle direzioni e dei servizi dell'amministrazione centrale e periferica, connessi con l'attuazione degli obiettivi della presente legge;

e) l'unificazione delle competenze degli enti locali relative alla scuola secondaria superiore.

Nella emanazione dei predetti decreti il Governo dovrà attenersi ai criteri e principi direttivi stabiliti negli articoli 4, 5, 7, 8, 17, 19 e 21 per quanto concerne le lettere a), b) e c) del comma precedente. Per quanto riguarda la lettera d), la ristrutturazione dovrà consentire di unificare in un'unica direzione generale le direzioni dell'istruzione secondaria superiore ad esclusione di quella dell'istruzione professionale e dell'ispettorato per l'istruzione artistica sino alla ristrutturazione di tali settori, senza che ciò comporti aumenti delle attuali dotazioni organiche, ivi compreso il numero dei posti di funzione e di qualifica di cui al quadro A della Tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni. Per quanto riguarda la lettera e) le competenze dovranno essere unificate presso comuni singoli o consorziati.

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri interessati, pre-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

senta gli schemi delle norme delegate previste dal presente articolo al consiglio nazionale della pubblica istruzione, al consiglio superiore della pubblica amministrazione e alla Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 27 per il rispettivo parere.

Si prescinde dal parere degli organi di cui al precedente comma e della Commissione parlamentare qualora esso non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta.

I suddetti schemi delle norme delegate, previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, sono sottoposti al definitivo parere della Commissione parlamentare di cui al terzo comma.

Il parere previsto dal precedente comma è espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere, le norme sono deliberate dal Consiglio dei ministri ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

## ART. 27.

*(Commissione parlamentare).*

È istituita una Commissione parlamentare composta da 15 senatori e 15 deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai presidenti delle rispettive Camere. La Commissione si avvale di esperti da essa stessa designati.

## ART. 28.

*(Programmi d'insegnamento).*

I programmi, gli orari e le prove di esame di idoneità delle discipline di insegnamento dell'area comune e degli indirizzi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro 6 mesi dalla pubblicazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 26.

Entro il trentesimo giorno precedente la emanazione del decreto, il Ministro riferisce al Parlamento.

## ART. 29.

*(Revisione delle localizzazioni  
e nuove istituzioni).*

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle regioni interessate formulato sulla base delle indicazioni fornite dai consigli scolastici distrettuali e provinciali, determina, preve eventuali fusioni degli istituti, gli indirizzi per ciascun istituto già funzionante, in modo da assicurare, compatibilmente con la popolazione scolastica residente, la presenza graduale nell'ambito distrettuale di tutti gli indirizzi, esclusi quelli dell'area artistica, e la compresenza nel medesimo istituto di indirizzi di norma appartenenti ad aree diverse.

Ogni classe non potrà avere un numero di studenti inferiore a 20 o superiore a 32. Eventuali deroghe per particolari situazioni ambientali devono essere autorizzate dai provveditori agli studi, i quali possono altresì consentire, per le stesse ragioni e ove sia possibile, che i programmi relativi alle discipline dell'area comune siano svolti in classi nelle quali confluiscono allievi di diversi indirizzi.

L'istituzione di nuove unità scolastiche disposta dal Ministero della pubblica istruzione successivamente al primo anno di funzionamento della nuova scuola secondaria superiore, deve essere diretta prioritariamente a dotare di istituti di scuola secondaria superiore i distretti che ne siano privi e a completare, ove occorra, il numero degli indirizzi funzionanti nell'ambito distrettuale e a costituire, di regola, scuole con popolazione non inferiore a 600 alunni e non superiore a 1.500 alunni. È prevista la deroga al numero degli studenti negli istituti che, ai sensi delle leggi vigenti, hanno lingua di insegnamento diversa dall'italiano.

## ART. 30.

*(Statizzazioni).*

Nell'ambito delle finalità di cui ai precedenti articoli e nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate nello stato di

previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione alle nuove istituzioni scolastiche, può essere disposta, a domanda, la statizzazione delle scuole di istruzione media superiore ed artistica gestite da comuni o province.

Le domande di statizzazione sono avanzate, nei tre anni scolastici successivi alla entrata in vigore della presente legge, dal consiglio comunale o provinciale, nei modi e nei termini stabiliti dall'annuale ordinanza ministeriale sulle nuove istituzioni.

Il personale insegnante e non insegnante, di ruolo e non di ruolo, in servizio negli istituti statizzati negli ultimi tre anni antecedenti la statizzazione, è trasferito, a domanda, alle dipendenze dello Stato, con decorrenza dalla data di statizzazione dell'istituto, conservando la propria posizione di ruolo o non di ruolo.

L'inquadramento del personale di ruolo è disposto nei corrispondenti ruoli statali secondo le anzianità possedute negli istituti di provenienza.

Al personale che passa alle dipendenze dello Stato, il servizio prestato negli istituti statizzati è riconosciuto come prestato presso le scuole secondarie superiori ed artistiche statali.

La eventuale differenza tra il trattamento economico in atto e quello derivante dalla immissione nel ruolo statale è mantenuta mediante assegni *ad personam* pensionabili e riassorbibili con la progressione economica e di carriera.

#### ART. 31.

*(Norme particolari per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte).*

Gli interventi finalizzati, nel quadro della riforma della scuola secondaria superiore, alla ristrutturazione degli istituti professionali, delle scuole e degli istituti d'arte, dovranno essere programmati gradualmente nell'arco del quadriennio successivo all'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 26 della presente legge, tenuto conto della legislazione in materia di formazione professionale e delle inizia-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tive di competenza regionale in tale settore.

Con riferimento alla programmazione di cui al precedente comma, gli istituti professionali, le scuole e gli istituti d'arte continueranno la loro attività secondo gli ordinamenti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le strutture destinate agli istituti professionali, alle scuole ed agli istituti d'arte non utilizzate dal sistema scolastico sono trasferite con decreto del Ministro della pubblica istruzione alle regioni nel cui territorio sono ubicate, previa intesa tra il Ministro della pubblica istruzione, la regione stessa e l'ente locale proprietario dell'immobile.

## ART. 32.

*(Abrogazione di norme incompatibili).*

Tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.

## ART. 33.

*(Norma finanziaria).*

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 32.200 milioni per il 1981, in 103.879 milioni per il 1982, in 123.553 milioni per il 1983, in 157.933 milioni per il 1984, in 242.381 milioni per il 1985 e in 314.675 milioni per il 1986, sarà fatto fronte con i normali stanziamenti del capitolo di spesa « Provvedimenti legislativi in corso » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.